

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

01 MAR. 2019

N. 3350 / 2.6

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA

PDC N. 366

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 20 febbraio 2019

Oggetto – Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2002, n. 40

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
MARCO CASUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

Proposta di legge regionale

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2002, n. 40.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009)

Considerato quanto segue:

In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 49 bis inserito nella l.r. 40/2009 è emersa la sollecita esigenza di una specificazione del suo ambito di applicazione. Per i procedimenti contributivi consiliari, prevalentemente rivolti alla qualificazione e valorizzazione dell'identità e del tessuto culturale della Toscana, e di cui risultano beneficiari associazioni senza scopo di lucro, è apparso congruo limitare l'applicazione della vigente disposizione dell'articolo 49 bis ai contributi d'importo superiore ai 5.000, 00 euro. Al di sotto di tale importo, comunque, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, vengono effettuati controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale e secondo quanto specificamente stabilito dal "Disciplinare sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (DPR 445/2000)".

La necessità di procedere da subito alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione dei documenti di regolarità contributiva da parte del Consiglio regionale rende necessaria l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.

Approva la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

1 bis. Il Consiglio regionale applica le disposizioni del comma 1 ai propri procedimenti di concessione di contributi, benefici o sovvenzioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.”

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)

Proposta di legge regionale

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2002, n. 40.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 49 bis inserito nella l.r. 40/2009, ad opera della l.r. 1/2019, è emersa la sollecita esigenza di una specificazione del suo ambito di applicazione per i procedimenti contributivi consiliari, prevalentemente rivolti alla qualificazione e valorizzazione dell'identità e del tessuto culturale della Toscana di cui risultano beneficiari associazioni senza scopo di lucro. La natura dei soggetti beneficiari ha fatto ritenere necessario, anche in un'ottica di semplificazione delle procedure, limitare l'applicazione della vigente disposizione dell'articolo 49 bis, che prevede l'acquisizione del DURC sia in sede di concessione che di liquidazione del beneficio economico, ai soli contributi d'importo superiore ai 5.000,00 euro.

Resta fermo, comunque, anche al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, il controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale e secondo quanto specificamente stabilito dal "Disciplinare sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (DPR 445/2000)".

Si è inoltre ravvisata la necessità di procedere da subito alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione dei documenti di regolarità contributiva da parte del Consiglio stabilendo quindi l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.

La legge non comporta oneri finanziari e pertanto non si rende necessaria la predisposizione della relativa relazione tecnico - finanziaria.

La proposta di legge si compone di due articoli il cui contenuto è di seguito specificato

ART. 1 - Modifiche all'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

La norma introduce, all'interno dell'articolo 49 bis della l.r. 40/2009 il comma 1 bis.

Il comma 1 bis limita le procedure di acquisizione del DURC in sede di concessione e di liquidazione del beneficio economico, come previsto dal comma 1 dell'articolo in parola, solo per procedimenti consiliari di concessione di contributi, benefici o sovvenzioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.

ART. 2 - Entrata in vigore

Per le motivazioni sopra esposte la norma stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Proposta di legge "Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2002, n. 40".

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE _____

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 49 bis inserito nella lr 40/2009 è emersa l'esigenza per i procedimenti contributivi consiliari, prevalentemente rivolti alla qualificazione e valorizzazione dell'identità Toscana e di cui risultano beneficiari associazioni senza scopo di lucro, è apparso congruo limitare l'applicazione della vigente disposizione dell'articolo 49 bis ai contributi d'importo superiore ai 5000,00 euro. Al di sotto di tale importo, comunque, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, vengono effettuati controlli a campione (deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 ottobre 2017, n. 101). La legge regionale non comporta oneri finanziari.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI



1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita

il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto Si al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;

- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
 - o articolo 93
 - o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____
 - o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
- o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

Avv. Silvia Fantappiè

